

Camera dei Deputati

Legislatura 18
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/05571
presentata da **VISCOMI ANTONIO** il **23/03/2021** nella seduta numero **473**

Stato iter : **IN CORSO**

Assegnato alla commissione :

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **23/03/2021**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05571

presentato da

VISCOMI Antonio

testo di

Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

VISCOMI. — **Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.** — Per sapere – premesso che:

al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto, all'articolo 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero da versamento dei contributi pari al 30 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail;

come espressamente disposto dal citato articolo 27, l'esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni cosiddette svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività;

relativamente ai rapporti di lavoro instaurati con un'Agenzia di somministrazione, si evidenzia che l'Inps con messaggio 11 gennaio 2021 n. 72, confermato poi con circolare 22 febbraio 2021 n. 33, ha interpretativamente previsto che il beneficio in esame non sia riconoscibile allorché il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva secondo l'istituto assicuratore la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore;

siffatta interpretazione assicura il predetto beneficio alle sole agenzie di somministrazioni che abbiano la sede legale ubicata in una delle regioni svantaggiate senza tener conto del luogo dove ha sede l'azienda che utilizza il lavoratore in somministrazione;

da ciò la paradossale conseguenza di estendere il beneficio denominato «decontribuzione Sud» ai lavoratori utilizzati da aziende o unità operative di aziende con sede in regioni settentrionali se e a condizione che siano assunti da agenzie di somministrazione con sede legale in regioni svantaggiate e, tuttavia, di negarlo ai lavoratori assunti da agenzie con sede legale nelle regioni settentrionali ma utilizzati da aziende operanti al Sud, nelle regioni svantaggiate;

poiché il costo del lavoro in somministrazione sopportato dall'azienda utilizzatrice è direttamente correlato al costo del lavoro sopportato, come datore di lavoro, dall'agenzia di somministrazione, ne segue un evidente effetto distorsivo rispetto all'obiettivo di sostenere l'occupazione nelle regioni meridionali –:

se non ritenga di dover adottare iniziative per evitare o almeno ridurre gli effetti distorsivi derivanti dalla riportata interpretazione formulata dall'Inps.

(5-05571)